

DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124: **Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso delle lingue italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano.**

(In G.U. 7 luglio 2005, n. 156; in B.U. 9 agosto 2005, n. 32 suppl. n. 2)

Art. 1 -	1)
Art. 2 - 1.	2)
2.	3)
Art. 3 - 1.	4)
Art. 4 - 1.	5)
2.	6)
Art. 5 - 1.	7)
Art. 6 - 1.	8)
Art. 7 - 1.	9)
Art. 8 - 1.	10)

- 1) Modifica il comma 1, lettera c) dell'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 2) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 3) Sopprime un periodo al comma 2 dell'art. 14 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 4) Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 15 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 5) Modifica il comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 6) Modifica i commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 7) Modifica il comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 8) Modifica il comma 3 dell'art. 17-*bis* del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 9) Sostituisce l'art. 18 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
- 10) Sostituisce l'art. 18-*bis* del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 9 - 1.	11)
Art. 10 - 1.	12)
Art. 11 - 1.	13)
Art. 12 - 1.	14)
Art. 13 - 1.	15)
Art. 14 - 1.	16)
Art. 15 - 1.	17)
Art. 16 - 1.	18)

Art. 17 - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti dalla data della sua entrata in vigore, salvo che siano già state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono essere effettuate, a pena di decadenza nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18 - 1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11) Sostituisce l'art. 20 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 12) Modifica l'art. 20-*bis*, comma 1, del del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 13) Inserisce l'art. 20-*ter* al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 14) Sostituisce l'art. 21 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 15) Modifica l'art. 23, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 16) Sostituisce l'art. 23-*bis* del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 17) Modifica l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 18) Sostituisce l'art. 25 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

